

Un dipendente pubblico può aprire partita IVA?



L'**apertura della partita iva** da parte di un **dipendente pubblico** è un argomento che nello specifico si è affrontato più volte e che ha sempre generato perplessità e considerazioni contrastanti. Si cerca con il presente articolo di essere il più esaustivi possibile su una domanda un po' complicata, che si basa su un'analisi di norme che disciplinano la possibilità di esercitare un'attività in libera professione per i dipendenti pubblici. Le norme, ma anche le Sentenze della Corte di Cassazione sono numerose e ciò che emerge è che esistono delle casistiche specifiche in base alle mansioni che il **dipendente statale** svolge e alla tipologia di attività autonoma. Per rispondere a questo quesito, si deve partire dalla norma che disciplina il pubblico impiego e renderne un'interpretazione più univoca possibile.

La principale norma di riferimento oggi è l'art. 53 del D.Lgs.30.3.2001, n. 165 (testo unico sul pubblico impiego) il quale riprende l'Art. 58 del D.Lgs. 3.2.1993, n. 29, così come modificato dal D. Lgs. 31.3.1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996. Tale norma, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L'**aspettativa** per motivi di famiglia o di studio non fa venire meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c'è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative.

Il **dipendente pubblico** è obbligato a prestare il proprio lavoro in maniera esclusiva nei confronti dell'Amministrazione da cui dipende. A questo principio di carattere generale fanno eccezione alcuni regimi speciali (ad esempio la possibilità per i docenti di esercitare la libera professione) ed il personale in part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

Ci sono però altri casi in cui il dipendente pubblico, anche se a tempo pieno, può svolgere, se autorizzato, dalla propria Amministrazione, incarichi di tipo diverso.

Le condizioni e i criteri in base ai quali il dipendente a tempo pieno può essere autorizzato a svolgere un'altra attività sono:

- la temporaneità e l'occasionalità dell'incarico. Sono, quindi, autorizzabili le attività esercitate sporadicamente ed occasionalmente, anche se eseguite periodicamente e retribuite, qualora per l'aspetto quantitativo e per la mancanza di abitudine, non diano luogo ad interferenze con l'impiego;
- il non conflitto con gli interessi dell'amministrazione e con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione;

- la compatibilità dell'impegno lavorativo derivante dall'incarico con l'attività lavorativa di servizio cui il dipendente è addetto tale da non pregiudicarne il regolare svolgimento. L'attività deve essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.

In base a tali criteri sono da considerarsi attività incompatibili:

- l'esercizio di attività commerciale, industriale o di tipo professionale che non prevedono uno specifico albo (ad esempio istruttore di scuola guida);
- l'impiego alle dipendenze sia di privati che di enti pubblici;
- l'incarico in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato.

Tra le attività pienamente compatibili, per i dipendenti a tempo pieno o con orario superiore al 50%:

- le attività che sono esplicitazioni di quei diritti e libertà costituzionalmente garantiti, quali la partecipazione ad associazioni sportive, culturali, religiose, di opinione etc..,
- le attività rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro (volontariato presso un sindacato);
- le attività, anche con compenso, che siano espressive di diritti della personalità, di associazione e di manifestazione del pensiero, quali le collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- l'utilizzazione economica da parte dell'autore o dell'inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
- la partecipazione a convegni e seminari, se effettuata a titolo gratuito ovvero venga percepito unicamente il rimborso spese;
- tutte le attività per le quali è corrisposto il solo rimborso delle spese documentate;
- gli incarichi per i quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali ai dipendenti distaccati o in aspettativa non retribuita per motivi sindacali;
- la partecipazione a società di capitali quali ad esempio le società per azioni, società in accomandita in qualità di socio accomandante (con responsabilità limitata al capitale versato);
- gli incarichi conferiti da altre pubbliche amministrazioni a condizione che non interferiscano con l'attività principale;
- le collaborazioni plurime con altre scuole;
- la partecipazione a società agricole a conduzione familiare quando l'impegno è modesto e di tipo non continuativo;
- l'attività di amministratore di condominio limitatamente al proprio condominio;
- gli incarichi presso le commissioni tributarie;
- gli incarichi come revisore contabile.

Inoltre, al personale docente, anche se a tempo pieno, è consentito previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico l'esercizio di libere professioni e di lezioni private ad alunni che non frequentano il proprio istituto, a condizione che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e che siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.

Agendo in deroga alle norme, esistono pareri del Dipartimento funzione pubblica e ANCI che consentirebbero l'apertura di una partita iva per attività agricole al dipendente pubblico, anche non ricorrendo al part-time.

Tutti tali pareri condizionano però l'autorizzazione dirigenziale al fatto che l'attività agricola sia svolta in modo saltuario, occasionale, al di fuori dell'orario di lavoro e previa adozione da parte dell'Ente di specifico regolamento.

Al dipendente pubblico, per cui, non è vietato l'esercizio dell'attività agricola nell'azienda familiare, anche con titolarità di partita Iva. Sono vietate per cui le attività industriali, commerciali e professionali, cioè le attività imprenditoriali di cui all'articolo 2082 del Codice civile e le attività libero professionali per il cui esercizio è necessaria l'iscrizione in appositi albi o registri. Il divieto, dunque, non riguarda l'esercizio dell'attività agricola, a meno che non sia svolta in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, situazione quest'ultima che ricorre quando l'imprenditore dedica all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dall'attività almeno due terzi del proprio reddito globale risultante dalla propria dichiarazione fiscale.

Venendo al dunque, se debbono ricorrere tutte queste condizioni (in primo luogo l'occasionalità per l'appunto) come si fa ad autorizzazione l'apertura di una partita iva che presuppone invece l'esercizio abituale e prevalente di una qualsiasi attività economica ?

Preliminarmente si ricorda come il legislatore costituzionale abbia posto, fra i diversi principi a tutela dell'interesse pubblico, che deve essere costantemente perseguito dalla pubblica amministrazione, quello del dovere di esclusività delle prestazioni dei propri dipendenti, nel senso dell'inconciliabilità tra l'impiego presso l'amministrazione pubblica ed il contestuale svolgimento di altre attività lavorative. Sulla base di tali considerazioni e, principalmente, della riserva legislativa che opera su tale materia, allo stato della vigente normazione l'unico temperamento del principio di esclusività risulta dalle disposizioni contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, laddove, all'art. 1, commi 56 e seguenti, viene consentito ai dipendenti pubblici con prestazione di lavoro part-time non superiore al 50% di quella a tempo pieno di svolgere attività libero-professionale ed attività di lavoro subordinato o autonomo.

In tali ipotesi, pertanto, il cumulo di rapporto viene legislativamente consentito. Riguardo tali previsioni la Corte Costituzionale, in diverse pronunce sull'argomento in oggetto, ha avuto modo di affermare che il legislatore ha posto in essere un sistema di cautele idoneo ad evitare situazioni di incompatibilità per i dipendenti in regime di tempo parziale, prescrivendo che le amministrazioni individuino le attività non consentite e ponendo, pertanto, rigorosi limiti all'esercizio di ulteriori attività lavorative ai dipendenti pubblici in regime di tempo parziale, non superiore al 50% di quello a tempo pieno.

I dipendenti in regime di tempo parziale al 50% non possono svolgere quelle attività, di lavoro subordinato o autonomo, che le amministrazioni di appartenenza abbiano individuato con propri atti come interferenti con i propri compiti istituzionali. Genericamente, un dipendente dello Stato può possedere partita iva, ma ciò non significa che può effettuare la prestazione. Un'altra considerazione di parte è anche quella che prende in considerazione che tipo di lavoro svolgi per lo Stato: in alcuni casi è assolutamente vietato qualunque altro tipo di prestazione, in altri è possibile ma serve, per ogni prestazione, l'autorizzazione del tuo Dirigente che, in genere, viene rilasciata con facilità se svolgi prestazioni per altri Enti Statali o comunque pubblici, difficilmente per prestazioni con privati.

L'alternativa a tutto ciò, può essere la prestazione occasionale (ma se per la tua categoria è prevista l'autorizzazione, ciò vale anche in questo caso) che, entro i 5.000 euro prevede solo la ritenuta d'acconto ed IRAP, oltre che il versamento di contributi previdenziali all'INPS (attraverso la Gestione Separata) che ammontano a circa il 17% dell'imponibile, avendo anche altra forma

previdenziale.

Essendo l'incarico una prestazione occasionale, è chi ti dà l'incarico che deve presentare richiesta scritta e protocollata al tuo ente di appartenenza. Comunque, nulla vieta di presentare da se la richiesta per conto del committente. Inoltre, è necessario iscriversi alla Gestione Separata INPS, compilando e presentando i moduli corretti all'ufficio di competenza dell'INPS. Oggi INPS ed INPDAP sono state fuse in un'unica entità ma continuano a svolgere funzioni separate.

Ancora più semplificata è la procedura, invece, se i compensi sono inferiori a 5.000 euro annui, perché in tal caso non si è tenuti all'iscrizione ma è comunque consigliato farla (non costa nulla) per evitare qualsiasi tipo di problema. Per cui un **dipendente pubblico può aprire partita iva**, solo ed esclusivamente se il suo contratto pubblico è part-time al 50% o inferiore, quindi da 18 ore settimanali a scendere e solo se non contrasta con i principi di esclusività ed incompatibilità del Pubblico impiego.